



Comune di Scorrano

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. ___ del __/__/___

- ART. 1 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- ART. 2 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI A PRIVATIVA SOGGETTE A TARI
- ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
- ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 8 - ESCLUSIONE E RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 9 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 10 - COSTO DI GESTIONE
- ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI
- ART. 12 - CLASSIFICAZIONE UTENZA
- ART. 13 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 14 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 15 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 17 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE
- ART. 19 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO
- ART. 22 - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
- ART. 23 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
- ART. 24 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
- ART. 25 - RIDUZIONE PER CHIUSURA, SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ
- ART. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI
- ART. 27 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 28 - RISCOSSIONE
- ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 30 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- ART. 31 - ACCERTAMENTI ESECUTIVI
- ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 33 - CONTENZIOSO
- ART. 34 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 37 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 39 - NORME DI RINVIO

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI : TABELLE A - B

ART. 1

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, reca la disciplina per l'applicazione sul territorio del Comune di Scorrano della Tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 639 a 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata oggetto di disciplina ha natura tributaria.
1. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nelle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che definiscono il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e nel codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed attuative vigenti.

ART. 2

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI A PRIVATIVA SOGGETTE A TARI

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti in regime di privativa nell'intero territorio comunale tramite la società affidataria del servizio (di seguito denominato Gestore) mediante metodi che consentano una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Le attività di gestione dei rifiuti a privativa soggette a tariffa sono quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 36.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità stabilite dall'Ente con appositi provvedimenti.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

ART. 4

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze; per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. In particolare si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi come tali tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6;
 - c) le aree scoperte operative delle attività economiche, quali fiere, mostre, aree con somministrazioni temporanee, manifestazioni varie ed attività similari.
4. Sono, pertanto, assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non abbia ivi la sede legale o amministrativa o non vi eserciti l'attività, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, anche se appartenenti a nuclei familiari distinti.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.
4. Nei locali in multiproprietà e nei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su

richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Gli eredi dell'utente defunto devono comunicare all'Ufficio TARI le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale. In caso contrario, la notifica degli atti può essere effettuata nell'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, che sono responsabili in solido delle somme dovute dal defunto, con esclusione delle sanzioni, come per legge.

ART. 6

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, le verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree a verde e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini.
2. Non sono, altresì, soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a utenze non domestiche, non operative, quali le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, nonché le aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree verdi destinate ad ornamento;
 - b) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; sono invece tassabili tutti i locali ad essi accessori;
 - c) le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - d) i locali e le aree scoperte di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati di fatto esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a tassazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie ed aree destinate al pubblico;
 - e) i locali e le relative aree scoperte di fatto non utilizzati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili, a causa di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) comportante gravi carenze strutturali e funzionali, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lettere a) e b), del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - f) i locali e le relative aree scoperte oggetto di lavori di ristrutturazione per i quali sia stato rilasciato il necessario titolo abilitativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché l'utente non vi mantenga la propria residenza anagrafica, né la sede di attività;
 - g) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, stabilmente muniti di attrezzature, quali il locale caldaia, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, forni, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- h) le aree occupate per funzioni esclusivamente religiose (processioni, messe all'aperto etc.);
- i) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e della pesca;
- j) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- k) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- l) aree impraticabili o intercluse da recinzione inamovibile;
- m) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
- n) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. Sono, altresì, esclusi dalla TARI gli immobili e/o locali non ammobiliati e/o arredati e privi di allaccio a fornitura elettrica. La residenza anagrafica e/o la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa se utilizzati come deposito o autorimessa. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti di assenso, concessori o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Alle unità abitative possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione) da soggetti che, seppure anagraficamente residenti, siano stati ricoverati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o istituti sanitari, a condizione che non siano state locate e/o utilizzate a vario titolo e che sia stata cessata l'utenza relativa al servizio elettrico, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del tributo sino al permanere della condizione.
5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 17 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ART. 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia

sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 8

**ESCLUSIONE E RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI
NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di altri rifiuti, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull'intera superficie occupata.

In particolare non sono tassabili le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a:

- sale operatorie;
- stanze di medicazione e ambulatori medici;
- laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
- reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggette al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie le superfici destinate a:

- uffici;
- magazzini e locali ad uso di deposito;
- cucine e locali di ristorazione;
- sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- eventuali abitazioni;
- sale di aspetto;
- vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

2. Qualora i locali ed aree scoperte di utenze non domestiche siano utilizzati in modo promiscuo e possa essere documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione esclusiva dei rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la quota variabile della tariffa è ridotta in misura pari al 30%.

3. Le riduzioni di cui sopra sono applicate previa presentazione della seguente documentazione:

- copia del contratto con la ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti speciali regolarmente autorizzata;

- copia delle ultime fatture;
 - copia dei registri di carico e scarico;
 - copia formulari di identificazione rifiuto;
 - attestazione da parte della Ditta autorizzata, che dimostri di aver avviato al recupero o smaltimento i rifiuti ritirati;
 - modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno di riferimento;
 - planimetria generale dell'intera superficie occupata.
4. Tale documentazione deve essere rinnovata su esplicita richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune di Scorrano. La mancata produzione della documentazione richiesta, determinerà l'assoggettamento al tributo dell'intera superficie per tutto l'anno solare di riferimento.
5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate al comma 2, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie all'Ufficio Tributi, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali. L'Ufficio potrà verificare la veridicità della comunicazione e dei dati in essa riportati, anche avvalendosi del personale di altri uffici comunali o della polizia municipale.

ART. 9

MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze, ed includendo, invece, per le utenze domestiche la superficie degli accessori (ad. es. corridoi, ingressi interni,

anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale etc) e dei manufatti mobili e non mobili (ad. es. armadi a muro, panche in muratura etc) e per le utenze non domestiche, qualsiasi macchinario anche se di grandi dimensioni e manufatti mobili e non mobili (ad es. banconi bar, espositori, penisole in muratura etc);

- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 7. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata; tale criterio si utilizza anche in caso di affittacamere, nonché in caso di B&B ove si svolge attività ricettiva in forma imprenditoriale, come definita dall'art. 3 della Legge Regionale 7 Agosto 2013 n. 27.
 8. Nel caso in cui tali attività non vengano svolte nell'abitazione di residenza, l'intera superficie utile dell'abitazione sarà inquadrata nella categoria *und08* di cui al successivo articolo 12; la tassazione a categoria *und08* avviene limitatamente ai periodi dichiarati ed autorizzati all'apertura.
 9. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 10

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, sia di investimento che di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni dell'Autorità recanti modifiche ed integrazioni al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). I costi così determinati vengono riportati ogni anno nel Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013.
3. Nella determinazione dei costi si tiene, altresì, conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui al successivo articolo 15, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. In particolare, la tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. Il Piano Tariffario, elaborato sulla base della banca dati delle utenze aggiornata e del Piano Finanziario, è approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, di regola, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Piano Tariffario.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE UTENZA

1. La tariffa TARI è articolata, in base al D.P.R. n. 158/99, nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **Ud00 – Utanza domestica residente** individuata come prima abitazione dove risiede o è domiciliato un nucleo familiare, così come risulta presso l'Anagrafe dei residenti del Comune, associata, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti il nucleo familiare, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Qualora l'unità abitativa risulti occupata da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nella medesima utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad. es. colf, badanti, etc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. L'ente provvede d'ufficio alla registrazione delle variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno con decorrenza dalla data dell'evento. Con riferimento a box, garage, cantine o altri simili

luoghi di deposito, che costituiscano pertinenza dell'abitazione, trova applicazione la sola quota fissa della tariffa, determinata considerando lo stesso numero di componenti il nucleo familiare.

b) Ud01– Utenza domestica non residente individuata come seconda abitazione; box, garage e scantinati; struttura residenziale adibita ad uso stagionale, periodico e/o non continuativo; alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero.

Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa:

- per i contribuenti non residenti nel Comune di Scorrano a n. 2 componenti, fatta salva la facoltà per il contribuente di richiedere l'applicazione della tariffa commisurata al numero effettivo dei componenti del proprio nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del comune di residenza, alla data di inizio occupazione, fermo restando l'obbligo dichiarativo ed autocertificativo a carico del contribuente entro il 30/06 dell'anno successivo; con riferimento a box, garage, cantine o altri simili luoghi di deposito, che costituiscano pertinenza dell'abitazione, trova applicazione la sola quota fissa della tariffa, determinata considerando lo stesso numero di componenti il nucleo familiare utilizzato con riferimento all'abitazione. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, e con riferimento ai soggetti che abbiano richiesto la riduzione del numero di occupanti, il dato superiore derivante dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, a seguito di verifica d'ufficio.
- per gli immobili tenuti a disposizione dai contribuenti residenti nel Comune, al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'Anagrafe comunale.
- per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche a n. 3 componenti, fatto salvo il caso in cui lo stesso sia adibito a bed & breakfast, affittacamere, casa vacanza, etc.
- per box, garage, cantine o altri simili luoghi di deposito, condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, all'unico occupante.

c) Ud02 - Utenza domestica residenziale individuata come prima abitazione dove si svolge attività ricettiva di B&B a conduzione familiare. Come previsto dall'art. 2 della legge Regionale 7 agosto 2013 n° 27, si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e 9 posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare, da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza. Ai fini della determinazione della tariffa, il nucleo familiare è calcolato in numero di 6 componenti e per il periodo massimo di 270 giorni l'anno. Per il restante periodo, si tiene conto del solo nucleo familiare residente.

3. Qualora l'unità immobiliare risulti catastalmente suddivisa in più particelle o subalterni, comunque riconducibili, per destinazione, ad un'unica unità immobiliare, si configura un'unica obbligazione tributaria, con conseguente applicazione della quota fissa e di un'unica quota variabile, determinata considerando lo stesso numero di componenti il nucleo familiare.

4. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata fuori dal Comune, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente comprovata, producendo la seguente documentazione:

- Istanza su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi;
- Copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione resa dal militare o certificato di iscrizione universitaria o copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie;
- Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o copia di attestato di proprietà dell'immobile occupato, che comunque dovrà risultare censito ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti nel comune di ubicazione;
- Attestazione rilasciata dal direttore della casa di cura, casa di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativo o istituto penitenziario ove risulti ospitata la persona da escludere dal computo degli occupanti.

Tale istanza, completa di documentazione, prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo dà diritto all'abbuono del tributo per un componente a partire dalla data di effettivo trasferimento o ricovero, come risultante dalla certificazione esibita, e la riduzione corrispondente viene applicata sull'ultima rata a conguaglio o a valere sull'avviso di pagamento dell'anno successivo. La documentazione deve essere rinnovata integralmente per ogni annualità. È facoltà dell'Ufficio Tributi accertare la veridicità della richiesta. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più componenti nelle suddette condizioni, occorre presentare apposita istanza per ciascuno di essi.

5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

- Und01 – Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc)
- Und02 – Cinematografi, teatri
- Und03 – Autorimesse, magazzini senza vendita diretta.
- Und04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Und05 – Stabilimenti balneari
- Und06 – Autosaloni, esposizioni
- Und07 – Alberghi con ristorante
- Und08 – Alberghi senza ristorante
- Und09 – Carceri, case di cura e riposo, caserme
- Und10 – Ospedali
- Und11 – Agenzie, uffici
- Und12 – Banche, Istituti di credito e studi professionali
- Und13 – Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- Und14 – Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai.
- Und15 – Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- Und16 – Banchi di mercato beni durevoli

- Und17 – Barbiere, estetista, parrucchiere
- Und18 – Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)
- Und19 – Autofficina, carrozzeria, elettrauto.
- Und20 – Attività industriali con capannoni di produzione
- Und21 – Attività artigianali di produzione beni specifici
- Und22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- Und23 – Birrerie, hamburgerie, mense
- Und24 – Bar, caffè, pasticceria
- Und25 – Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- Und26 – Plurilicenze alimentari e miste.
- Und27 – Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.
- Und28 – Ipermercati di generi misti
- Und29 – Banchi di mercato generi alimentari
- Und30 – Discoteche, night club

6. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività di cui al comma precedente viene di norma effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall’ISTAT, relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l’attività effettivamente svolta in un locale o su un’area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente o l’accatamento dell’immobile.
7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti.
8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso, in presenza di un’apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione delle superfici, sulla base degli atti di assenso, concessori o autorizzativi per l’esercizio dell’attività.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altre iscrizioni obbligatorie.
10. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l’esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria *und03*.
11. Gli immobili ad uso abitativo nei quali venga esercitata in forma imprenditoriale l’attività di Bed & Breakfast ed ogni altra attività ricettiva (ad es. affittacamere, case-vacanza etc.) sono considerati, ai fini dell’applicazione della tariffa TARI, utenze non domestiche classificate nella categoria *und08*.
12. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività *und07* e *und08*, in ragione della presenza o meno dell’attività di ristorazione. A dette attività, ai fini della modulazione del tributo legata alla minore produzione potenziale di rifiuto, rispetto alle altre fattispecie presenti nelle categorie *und07* e *und08*, viene applicata la riduzione del 30% sulla sola quota variabile.

- 13.** Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti normativi e/o regolamentari.

ART. 13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- 2.** Tale classificazione è effettuata, altresì, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- 3.** La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
- 4.** La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
- 5.** Le tabelle riportate nell'allegato A indicano i coefficienti Ka e Kb che possono essere utilizzati per la determinazione della tariffa, come indicati nel D.P.R. n. 158/99 (zona sud: minimo, medio, massimo).
- 6.** I coefficienti Ka e Kb utilizzati per la determinazione della tariffa vengono individuati dal Consiglio Comunale e possono essere aggiornati su base annua in sede di adozione della delibera tariffaria.

ART. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1.** La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
- 2.** La quota variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
- 3.** Le tabelle riportate nell'allegato B indicano i coefficienti Kc e Kd che possono essere utilizzati per la determinazione della tariffa, come indicati nel D.P.R. n. 158/99 (zona sud: minimo, medio, massimo).
- 4.** I coefficienti Kc e Kd utilizzati per la determinazione della tariffa vengono individuati dal Consiglio Comunale e possono essere aggiornati su base annua in sede di adozione della delibera tariffaria.

ART. 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 Febbraio 2008, n. 31.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio da coprire con gli introiti derivanti dalla TARI.

ART. 16

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di appartenenza.

ART. 17

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al quello in cui si è verificato l'evento.
3. La dichiarazione deve contenere:
 - le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - il Codice Fiscale;
 - per le utenze non domestiche: la partita IVA;
 - se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 9 del presente Regolamento;
- l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto munito della rappresentanza legale;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La decorrenza del tributo per inizio e variazione dell'occupazione, dalla quale derivi un aumento del tributo dovuto, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento. Qualora la prescritta dichiarazione non venga presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, verrà effettuato il recupero del tributo, maggiorato delle sanzioni di cui al successivo articolo 34, salvo che il contribuente non regolarizzi spontaneamente la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

7. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli resi disponibili dall'ente, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni, ad esclusione della richiesta di riduzione del numero dei componenti, di cui all'art. 12, comma 4, da rinnovare ogni anno.

8. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati, che comporti una rideterminazione in diminuzione del tributo dovuto, trova applicazione il successivo articolo 35.

9. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini TARI, ancorché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della

determinazione dell'importo dovuto.

10. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, allegando documentazione a comprova della stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - la cessazione dei contratti di fornitura dei servizi a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature nel locale cessato;
 - la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - in caso di locazione la lettera di disdetta del relativo contratto notificata al proprietario locatore.
11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive al verificarsi dell'evento, solo se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo.
12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dal tributo.
13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 3 e sia presentata in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
14. L'Ufficio Tributi rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione mediante il servizio postale, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro del protocollo comunale. Nel caso in cui venga presentata a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) fa fede la data di invio.
15. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune può (per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo), attivare immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

ART. 18

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Alle utenze domestiche associate ai fini del calcolo della tariffa all'unico occupante si applica d'ufficio una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa.
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa.
3. Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione, anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.
4. Su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Lo stesso regime di favore è riconosciuto alle pertinenze dell'immobile adibito ad abitazione principale, nel limite di un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), fino ad un massimo di tre pertinenze.

5. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 2 e 4, debitamente documentate, spettano su istanza dell'interessato e decorrono dal 1° gennaio o dalla data dell'evento se successiva, a condizione che la relativa istanza venga presentata entro il 30/06 dell'anno successivo. Qualora il contribuente presenti l'istanza oltre il 30/06, la riduzione troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso. L'istanza conserva la propria validità anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo, in tal caso, per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno dei requisiti, che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate dal contribuente.

ART. 19

TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente si applica il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Qualora invece lo svolgimento dell'attività o la durata dell'occupazione sia pari o superiore a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non consecutivi, è dovuta la tariffa annuale intera.
3. Il tributo giornaliero è determinato secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta, rapportando a giorno (1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale. Il richiedente, recandosi presso gli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione, riceverà il modulo per la denuncia da presentare all'Ufficio Tributi, il quale provvederà alla determinazione dell'importo dovuto, consegnando il relativo modello di pagamento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Qualora il pagamento avvenga a quota fissa, come previsto al successivo comma 7, il pagamento assorbe l'obbligo dichiarativo; il modello di pagamento con l'importo dovuto verrà consegnato dagli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione.
6. L'esibizione della ricevuta di versamento all'ufficio comunale competente è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
7. In ogni caso l'importo minimo dovuto per l'occupazione temporanea è di € 10.00 per le attività alimentari (somministrazione generi alimentari) e di € 5.00 per le restanti attività.
8. Ai sensi del comma 838 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, sostituisce anche il prelievo sui rifiuti.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che, al momento dell'accertamento di tale occupazione, risulti versato il tributo dovuto, si procederà al recupero dello stesso congiuntamente alle sanzioni per omessa denuncia.

ART. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi, sulla base dei dati certificati dalla ditta appaltatrice; tale riduzione può essere applicata previa richiesta effettuata entro il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale si è verificato l'evento.

ART. 21

RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO

1. Ai contribuenti che effettuano regolarmente la pratica del compostaggio della frazione umida dei rifiuti o aderiscono al compostaggio di comunità, in applicazione dello specifico Regolamento comunale, viene applicata una riduzione sulla tariffa TARI.
2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce la somma da destinare all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico, da ripartirsi equamente tra i contribuenti che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, fermo restando il limite massimo stabilito dal relativo Regolamento.
3. La predetta istanza esplica la propria efficacia anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza l'Ente ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui sopra cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, su richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 23

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22 del presente regolamento e conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi dell'Ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere i seguenti elementi:
 - ubicazione degli immobili di riferimento, identificativi catastali e superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente con riferimento a ciascun immobile con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo di affidamento, non inferiore a cinque anni;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico nel corso dell'anno successivo.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché al servizio Ambiente.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono darne comunicazione all'Ente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

ART. 24

RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019.
2. Il bonus consiste nell'applicazione di una riduzione, sulla tariffa unitaria (fissa e variabile), in favore delle utenze domestiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 25

RIDUZIONE PER CHIUSURA, SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Per le utenze non domestiche che abbiano subito una sospensione forzata, in tutto o in parte, della propria attività, a causa di:
 - a) gravi calamità naturali;

- b) gravi emergenze sanitarie;
- c) altri gravi eventi di natura straordinaria.

il Consiglio Comunale, con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio, può introdurre riduzioni tariffarie, anche differenziate, in favore delle utenze non domestiche colpite.

2. Le riduzioni tariffarie di cui innanzi possono essere disposte anche in maniera selettiva, limitatamente a determinate aree del territorio comunale o a determinate categorie di soggetti passivi, in quanto direttamente incisi dalle situazioni particolari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 26, sono cumulabili con l'eventuale ulteriore agevolazione in godimento.

ART. 26

CUMULO DI RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili ad una utenza più riduzioni o agevolazioni previste dal presente Regolamento, esse sono cumulabili fino ad una percentuale massima del 90% della tariffa ordinaria.
2. Ove il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni determini l'azzeramento della quota fissa o della quota variabile, la parte eventualmente eccedente su ognuna delle precedenti non potrà essere recuperata a valere sull'altra, fermo restando il limite massimo complessivo del 90% di cui al comma 1.

ART. 27

AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale maggiormente favorevole alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Tariffario.

ART. 28

RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune nelle forme previste dalla legge.
2. Il versamento della TARI è effettuato in rate con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro i termini di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI, possono essere stabiliti, differiti e/o rimodulati i termini di versamento in occasione di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio o a determinate categorie di soggetti passivi.
4. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'Amministrazione provvedere, con deliberazione di Giunta Comunale, alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio a valere sulle emissioni successive.
5. Gli avvisi di pagamento possono essere inviati presso la residenza e/o la sede legale del

soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate o posta elettronica ordinaria o certificata come per legge.

6. Gli avvisi di pagamento sono trasmessi con i relativi modelli di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e degli accertamenti notificati dall'Ente, recando indicazione dei termini e delle modalità di pagamento, nonché, a decorrere dal 1° luglio 2020, di tutte le indicazioni prescritte dalla delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i. e successive deliberazioni.
7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento del tributo entro le scadenze stabilite; resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere oggetto di conguaglio nell'avviso di pagamento successivo mediante compensazione ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'articolo 19.
11. Il contribuente può richiedere all'ufficio Tributi, su apposito modulo predisposto dall'Ente, una maggiore rateizzazione. L'ufficio provvederà alla ri-elaborazione delle rate di scadenza, fornendo al contribuente i relativi modelli di pagamento; il numero massimo delle rate concedibili è sempre pari alle mensilità intercorrenti tra la data dell'istanza e il mese di marzo dell'anno di imposta successivo. Il mancato o il tardivo versamento di oltre trenta giorni di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione; in tal caso il contribuente dovrà procedere al versamento dell'importo residuo alle scadenze di cui al comma 2, salva l'applicazione di eventuali sanzioni ed interessi sulle rate già pagate in ritardo o non pagate.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi gli avvisi di accertamento ed i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 30

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento delle attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti, ai fini della lotta all'evasione.
2. Il funzionario responsabile verifica le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di

almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 31

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o dei tardivi od omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di Accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e dell'art. 1, commi 792 e ss, della legge n. 160/2019.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e della relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. L'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contiene anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
 6. Il contribuente può aderire all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica, rinunciando a presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale ed ottenendo la riduzione ad un terzo delle sanzioni per omessa o infedele denuncia.
 7. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
 8. Le attività di accertamento e liquidazione del tributo svolte dal Comune sono effettuate qualora l'importo del tributo non versato con riferimento all'intero anno sia uguale o superiore ad € 12,00.
 9. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
 10. Non si procede all'istanza per l'ammissione al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 50,00.
 11. Il Comune, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.
 12. In caso di rateizzazione di un avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia non sarà applicabile la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista dal precedente comma 6 e dall'art. 34 comma 5.

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta:
 - a) direttamente dal comune
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) mediante affidamento a terzi

nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 33

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 afferenti

al tributo in argomento, può essere proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii., che disciplina il processo tributario.

ART. 34

SANZIONI E INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articolo 1, commi 695 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, oltre ad interessi legali a partire dalla data del dovuto versamento.
3. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione secondo i criteri stabiliti con il vigente *"Regolamento per l'applicazione e la irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali"*.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste documentali o al questionario di cui all'art. 30, comma 3, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ove la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è consentita l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
7. In caso di rateizzazione di un avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia non sarà applicabile la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista dal precedente comma 5.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali, calcolati applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a partire dalla data di scadenza del versamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento.

ART. 35

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Funzionario responsabile, esaminata l'istanza di rimborso, comunica al contribuente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli

importi dovuti al Comune stesso a titolo di TARI, anche con riferimento ad annualità differenti.

3. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento, apposita comunicazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. La compensazione è subordinata all'accettazione della comunicazione di cui al comma precedente da parte del Funzionario Responsabile.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
6. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
7. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
8. Non si dà luogo al rimborso o compensazione di importi inferiori ad € 12,00.
9. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di eseguito versamento, applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. Le istanze di rimborso non conferiscono al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

ART. 36

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

ALLEGATO 1

- a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi; carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinques del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli recanti le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 37

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

ART. 39

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI di cui all'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili al tributo e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Allegato A

Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Allegato B

Tabella dei coefficienti o indici produttività delle utenze non domestiche

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50

ALLEGATO 1

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m2anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04

ALLEGATO 1

7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98

ALLEGATO 1

29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,79	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80